

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Martedì, 6 settembre 2022

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15 - 00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI	ANNUNZI GIUDIZIARI
Convocazioni di assemblea	Notifiche per pubblici proclami
IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 S.R.L. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX22AAA9714) Pag. 1</i>	TRIBUNALE DI BIELLA <i>Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. n. 346/1976 - R.G. n. 1210/2020 (TX22ABA9712) Pag. 6</i>
Altri annunci commerciali	TRIBUNALE DI LANUSEI <i>Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione - R.G. V.G. 133/2022 (TX22ABA9732). Pag. 7</i>
ILLIMITY BANK S.P.A. <i>Avviso di cessione di rapporti giuridici individuati in blocco e dei relativi crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18/01/2007 (TX22AAB9713) Pag. 1</i>	TRIBUNALE DI TREVISO <i>Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione e invito ad aderire alla mediazione - R.G. n. 4560/2022 (TX22ABA9706) Pag. 5</i>
SANSA SPV S.R.L. <i>Avviso ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b-bis) della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizione sulla cartolarizzazione di crediti) (la "Legge 130") (TX22AAB9740). Pag. 5</i>	TRIBUNALE DI UDINE <i>Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione (TX22ABA9710). Pag. 6</i>
SPV PROJECT 1905 S.R.L.	Ammortamenti
IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH <i>Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy") (TX22AAB9738). Pag. 3</i>	TRIBUNALE DI TIVOLI <i>Ammortamento cambiario (TX22ABC9726) Pag. 8</i>
	Eredità
	TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA <i>Nomina curatore eredità giacente di Canepa Daniele (TX22ABH9734). Pag. 9</i>



TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ-CESENA		PREFETTURA DI RIMINI	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Caiati Paola - Decreto n. cronol. 276/2017 del 13/01/2017 - R.G. n. 62/2017 (TX22ABH9741).....</i>	Pag. 9	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TU22ABP9672).....</i>	Pag. 20
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Ottava Sezione Civile - Ufficio Successioni		PREFETTURA DI ROMA	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Alessandra Fiorenza (TX22ABH9709).....</i>	Pag. 8	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9743).....</i>	Pag. 13
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA		<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9744).....</i>	Pag. 14
<i>Nomina curatore eredità giacente di Santamaria Daniele Giannino - R.G. n. 3142/2021 (TX22ABH9705).....</i>	Pag. 8	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9745).....</i>	Pag. 14
TRIBUNALE DI BERGAMO		<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9746).....</i>	Pag. 15
<i>Nomina curatore eredità giacente di Antonio Pavanello Barbieri - R.G. n. 7547/2021 (TX22ABH9728)....</i>	Pag. 8	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9747).....</i>	Pag. 15
TRIBUNALE DI PERUGIA		<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9748).....</i>	Pag. 16
<i>Nomina curatore eredità giacente di Biagioli Fulvio (TX22ABH9727).....</i>	Pag. 8	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9749).....</i>	Pag. 16
TRIBUNALE DI PORDENONE		<i>Proroga termini legali e convenzionali (TX22ABP9750).....</i>	Pag. 17
<i>Chiusura dell'eredità giacente di Puppini Luigi (TX22ABH9711).....</i>	Pag. 8	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9751).....</i>	Pag. 17
TRIBUNALE DI UDINE		<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9718).....</i>	Pag. 12
<i>Nomina curatore eredità giacente di Geotti Bruno (TX22ABH9742).....</i>	Pag. 9	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9717).....</i>	Pag. 11
TRIBUNALE DI VITERBO		<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9716).....</i>	Pag. 10
<i>Eredità giacente di Batella Fausto (TX22ABH9733) .</i>	Pag. 9	<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9719).....</i>	Pag. 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA		<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX22ABP9715).....</i>	Pag. 10
<i>Eredità giacente di Tellaroli Lorenzo (TU22ABH9721).....</i>	Pag. 9	Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione	
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Ufficio Successioni		SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO DI TERNO D'ISOLA	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Del Giudice Claudio - R.G. n. 739/2022 (TU22ABH9639).....</i>	Pag. 9	<i>Deposito del bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e piano di riparto finale (TX22ABS9708).....</i>	
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO		Pag. 21	
<i>Eredità giacente di Bertolotti Enrica (TU22ABH9720).....</i>	Pag. 9		
Proroga termini			
PREFETTURA DI BRESCIA			
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TU22ABP9657).....</i>	Pag. 19		
PREFETTURA DI RAVENNA			
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TU22ABP9640).....</i>	Pag. 18		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TU22ABP9641).....</i>	Pag. 19		



ALTRI ANNUNZI

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 (TX22ADD9752) Pag. 24

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 (TX22ADD9725) Pag. 21

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 (TX22ADD9724) Pag. 21

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. (TX22ADD9735) Pag. 23

FARMIGEA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX22ADD9737) Pag. 23

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX22ADD9729) Pag. 22

GENETIC S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE (TX22ADD9731) Pag. 23

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX22ADD9707) Pag. 21

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 712/2012/CE (TX22ADD9739) Pag. 24

PRICETAG S.P.A.

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX22ADD9730) Pag. 22

Concessioni di derivazione di acque pubbliche

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo (TX22ADF9723) Pag. 24

PROVINCIA DI LATINA Settore Edilizia Scolastica e
Pianificazione Territoriale

Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Latina - R.D. 1775/1933 (TU22ADF9631) Pag. 25

PROVINCIA DI VITERBO

Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale (TX22ADF9753) Pag. 24

Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua - Catalani Giovanni (TX22ADF9722) Pag. 24





ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 S.R.L.

Sede: via Vincenzo Monti, 15 - Milano (MI)
 Capitale sociale: Euro 1.834.029,60 interamente versato
 Registro delle imprese: Milano 09032290158
 Codice Fiscale: 09032290158
 Partita IVA: 09032290158

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Sporting Milano 3 in Basiglio (MI) – Piazza Marco Polo snc per il giorno 22.09.2022 alle ore 9:00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23.09.2022, ore 9:00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo della carica di Amministratore Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo della carica di revisore legale ai sensi dell'art. 2477, comma 2, lettera c) del C.C.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'amministratore unico
 dott. Alex Stilo

TX22AAA9714 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ILLIMITY BANK S.P.A.

Banca validamente esistente e regolarmente costituita ai sensi delle Leggi della Repubblica Italiana

Sede sociale: via Soperga n. 9 - Milano
 Capitale sociale: Euro 56.083.976,14 di cui Euro 54.513.905,72 sottoscritti e versati
 Codice Fiscale: 03192350365
 Partita IVA: 03192350365

Avviso di cessione di rapporti giuridici individuati in blocco e dei relativi crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18/01/2007

Illimity Bank S.p.A., con sede in Milano, Via Soperga, n. 9 (il "Cessionario"), rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti e rapporti giuridici (il "Contratto") sot-

toscritto in data 04 agosto 2022 con Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (il "Cedente"), e con efficacia anche economica a decorrere dal 30 Giugno 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di rapporti giuridici e dei relativi crediti pecuniari costituito da tutti i contratti di finanziamento per capitale, interessi ed altri accessori scaduti non pagati e a scadere (collettivamente, il "Portafoglio"), identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Bancario, purché soddisfino tutti i seguenti criteri:

- rapporti giuridici e crediti di titolarità di Banco BPM S.p.A. che sono sorti nell'ambito dell'attività bancaria di erogazione del credito svolta da quest'ultima e che originano (i) da un contratto di finanziamento fondiario di originari Euro 66.560.000 concesso da EFIBANCA-Ente Finanziario Interbancario S.p.A. – poi fusa per incorporazione in Banco Popolare Società Cooperativa che a sua volta, per effetto della fusione con Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a responsabilità limitata, ha originato Banco BPM – in pool con Centrobanca Banca Centrale di Credito popolare S.p.A. e Banca Mediocredito S.p.A., di cui al contratto a rogito del Notaio Giuseppina Morone, Notaio in Torino, in data 16 dicembre 1999 (Rep. 184917; Racc. 15755) e (ii) da un finanziamento ipotecario di originari Euro 1.722.677 concesso dalla medesima EFIBANCA-Ente Finanziario Interbancario S.p.A., di cui al contratto a rogito del Notaio Giuseppina Morone, Notaio in Torino, in data 16 dicembre 1999 (Rep. 184918; Racc. 15756);


- rapporti giuridici in essere con il debitore ceduto individuato dal numero di NDG 411414.

Unitamente ai rapporti giuridici e relativi crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'Articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente, ivi inclusi le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale.

I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a illimity Bank, Milano, Via Soperga, n. 9.

Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del "GDPR" e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18/01/2007

In virtù della cessione di rapporti giuridici individuati in blocco e dei relativi crediti pro soluto ex art. 58 T.U.B. intervenuta in data 04 Agosto 2022, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi) (i "Dati") contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai rapporti giuridici e relativi crediti nonché a tutti i diritti e obbligazioni da essi derivanti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (gli "Interessati"). Non verranno trattate categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.



Il Cessionario - tenuta a fornire agli Interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18.01.2007 in materia di cessione in blocco (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30.01.2007). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e 14 GDPR, il Cessionario - in nome proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell'ambito della cessione dei rapporti giuridici e dei relativi crediti di cui al presente avviso, i Dati relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai rapporti giuridici e relativi crediti.

I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione dei singoli contratti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l'appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento") secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Cessionario.

I Dati saranno trattati dal Cessionario in qualità di responsabile del trattamento dei Dati per:

(a) l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controlli, nonché espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana applicabile in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del d.lgs. 385/1993 ("TUB"), delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai rapporti giuridici e relativi crediti); (b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché alla valutazione ed analisi dei rapporti giuridici e relativi crediti); (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico ("AUI"), nella misura in cui sia richiesto dalla normativa italiana applicabile in materia anti-riciclaggio.

Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Cessionario, per il tempo necessario a garantire la completa esecuzione dei rapporti giuridici e l'adempimento degli obblighi di legge per i 10 anni successivi al 04 agosto 2022 (data di efficacia del Contratto). I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e consulenti del Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.

I Dati vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con i debitori ceduti e


pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l'esecuzione del rapporto in essere.

I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualità di titolari, responsabili del trattamento e/o (qualora nominati) sub-responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l'elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.

I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali in linea con la normativa europea. Potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, a revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per il diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento dei Dati è il Cessionario con sede legale all'indirizzo sopra indicato.

La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile; (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venire a conoscenza in qualità di titolari o responsabili; (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati; (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.



Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti per iscritto al Cessionario presso il seguente indirizzo Via Soperga n. 9, Milano, Italia o via email a dpo@illimity.com

Milano, 01 Settembre 2022

Illimity Bank S.p.A. - Head of distressed credit
Andrea Clamer

TX22AAB9713 (A pagamento).

SPV PROJECT 1905 S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35732.7

Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10879860962

Codice Fiscale: 10879860962

IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH

Sede legale: IBM-Allee, 1 - 71139 Ehningen, Germania
Numero di iscrizione nel registro del commercio presso il tribunale di Stoccarda: HRB 20251
Partita IVA: DE813929909

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy")

SPV Project 1905 S.r.l., società con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2 - 20131, Milano, Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi numero 10879860962 (l'Acquirente) comunica che in data 29 settembre 2020 ha concluso con IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. ("IBM") un contratto quadro di cessione (il "Contratto Quadro di Cessione Originario") relativo ai crediti pecuniari di cui all'articolo 1 della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (la "Legge 52") da cedere ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto Quadro di Cessione Originario, in data 5 ottobre 2020, IBM ha ceduto, e l'Acquirente ha acquistato pro-soluto da IBM, uno o più crediti con pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II n. 118 del 08/10/2020.

L'Acquirente comunica inoltre che in data 24 agosto 2021 ha concluso con IBM e IBM Deutschland Kreditbank GmbH ("IKB" o il "Cedente") un contratto di modifica al Contratto Quadro di Cessione Originario (il "Contratto di Modifica" e il Contratto Quadro di Cessione Originario, come modificato dal Contratto di Modifica, il "Contratto Quadro di Cessione") tramite il quale IKB ha acquisito la qualità di cedente, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, in luogo di IBM. Ai sensi del medesimo Contratto Quadro di Cessione, IKB cederà, e l'Acquirente ha l'obbligo di acquistare pro-soluto da IKB, secondo un programma di cessioni su base rotativa giornaliera da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ulteriori crediti d'impresa.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che a far data dal 01.08.2022 al 31.08.2022, l'Acquirente ha acquistato pro-soluto da IKB (ciascuna, la "Cessione"), ai termini ed alle condizioni ivi specificate uno o più dei seguenti crediti (i "Crediti"):

(a) crediti d'impresa in bonis precedentemente acquistati pro soluto da IKB ai sensi di contratti di factoring (i "Contratti di Factoring") stipulati da IKB nell'ambito della propria attività di impresa con alcune società fornitrici di prodotti e servizi tecnologici (i "Fornitori"), ed aventi ad oggetto:


(i) i crediti originati dai contratti di fornitura (i "Contratti di Fornitura") conclusi tra i Fornitori e certe società operanti nel settore della distribuzione e rivendita di servizi e prodotti tecnologici (i "Rivenditori"); e

(ii) i crediti per commissioni dovuti a IKB dai Fornitori ai sensi dei Contratti di Fornitura o in forza delle collegate lettere di commissioni sottoscritte tra IKB e i Fornitori in relazione ai Contratti di Fornitura;

(b) crediti d'impresa derivanti da contratti conclusi tra IKB e i Rivenditori per la concessione di dilazioni dei termini di pagamento (richieste ad IKB dai Rivenditori) originariamente previsti dai Contratti di Fornitura (i "Contratti di Dilazione") ed aventi ad oggetto il pagamento da parte dei Rivenditori stessi di interessi a valere sulle somme originariamente dovute in relazione alle fatture ed ai crediti acquistati da IKB ai sensi dei Contratti di Fornitura.

A ciascuna Cessione, nonché a tutte le future cessioni ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, si applica l'articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52. L'Acquirente e IKB effettuano la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono stati trasferiti all'Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori, ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali, interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui IKB disponga o possa successivamente disporre al fine di consentire il pagamento dei Crediti.

L'Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A. (il "Master Servicer" o "Zenith") ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione in qualità di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei Crediti ai sensi dell'articolo 2, 3° comma, lettera



c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione affinché si occupi delle attività inerenti all'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.

Il Master Servicer, con l'espresso consenso e su indicazione dell'Acquirente, ha nominato quale proprio mandatario sub-delegato IKB (il "Sub-Servicer") per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l'amministrazione e la gestione dei Crediti, con espressa esclusione di ogni attività relativa all'incasso ed al recupero dei Crediti e, in particolare, di ogni attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.

In forza dell'incarico ad esso conferito dall'Acquirente, Zenith svolgerà le attività di incasso e recupero dei Crediti e, con l'espresso consenso e su indicazione dell'Acquirente, ha ulteriormente nominato quale proprio mandatario sub-delegato Generale Gestione Crediti S.r.l. (il "Sub-Delegato") per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) di ogni attività di recupero dei crediti sia giudiziale, che stragiudiziale per conto di terzi a norma dell'articolo 115 del Regio Decreto no. 773 del 18 giugno 1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" o "TULPS").

In forza di tale incarico, il Sub-Servicer istruirà rispettivamente i Fornitori, i Rivenditori ed i rispettivi garanti (i "Debitori Ceduti") affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia pagata dai Debitori Ceduti su un conto aperto in nome dell'Acquirente presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – Milan Branch avente IBAN IT15M0347901600000802383600.

ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate dal Sub-Servicer di volta in volta ai Debitori Ceduti prima della data di scadenza del relativo pagamento ovvero successivamente da parte del Master Servicer.

La cessione dei Crediti da parte del Cedente all'Acquirente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali (i "Dati Personali") relativi ai Debitori Ceduti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.

L'Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. Il Cessionario assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy. L'Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy.

In particolare, l'Acquirente tratterà i Dati Personali dell'interessato per finalità connesse e strumentali alla gestione dei Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda l'Acquirente e il Cedente, per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni

bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione ai sindacati ed alle convinzioni religiose dei Debitori Ceduti.

I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso il Cedente.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2.


I Responsabili del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti ceduti sono il Master Servicer, il Reconciliation Agent e il Sub-Delegato.

Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce ai Debitori Ceduti specifici diritti. In particolare, ciascun Debitor Ceduto ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

I Debitori Ceduti, al fine di poter esercitare i diritti di cui sopra, possono rivolgersi all'Acquirente, in qualità di Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti:

PEC: spv_project_1905@legalmail.it

E-mail: zenithprivacy@zenithservice.it



I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano.

Milano, 01 settembre 2022

SPV Project 1905 S.r.l. - Il legale rappresentante
dott.ssa Arianna Volpato

TX22AAB9738 (A pagamento).

SANSA SPV S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35777.2

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04908610266

Codice Fiscale: 04908610266

Avviso ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b-bis) della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizione sulla cartolarizzazione di crediti) (la "Legge 130")

La società Sansa SPV S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri, n. 1 (la "Società"), comunica – anche ai fini dell'individuazione dei beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione - che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 (l'"Operazione di Cartolarizzazione"), è diventata titolare dei seguenti beni e diritti (i "Beni e Diritti"):

(1) diritto di proprietà sui beni immobili siti in Comune di Gaiole in Chianti (SI), Località Molino di Barbischio, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti, al foglio 36, particella 344, subalterno 3, 4, 5, 6, 7, 8; particella 345, subalterno 2, 3; al Catasto Terreni del Comune di Gaiole in Chianti, al foglio 36, particella 55, 58, 72, 75, 263, 276, 318. Nota di trascrizione Rg. 7839 Rp. 5426 del 22 luglio 2022 presso l'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare Direzione Provinciale di Siena.

I Beni e Diritti, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione che la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli contraddistinti dal seguente codice ISIN: IT0005489593 e degli eventuali ulteriori titoli che potranno essere emessi da Sansa SPV S.r.l. nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione, dei concedenti i finanziamenti reperiti da Sansa SPV S.r.l. nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione,

e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché di ogni ulteriore creditore della Società nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione.

Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle attività e dell'Operazioni di Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo sarà svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Bayview Italia 106 S.p.A. riceverà dal servicer l'incarico di agire quale sub-servicer dell'Operazione di Cartolarizzazione e, in tale qualità, assumerà il compito di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei crediti da cui i proventi oggetto di cartolarizzazione potranno derivare.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7.2, comma 1, e 7.1, comma 8, primo periodo, della Legge 130, la Società ha conferito a Bayview Italia S.r.l., nell'interesse dei portatori dei Titoli, l'incarico di agire quale asset servicer dei Beni e Diritti nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione e Bayview Italia S.r.l., in tale qualità, assumerà determinati compiti di gestione e amministrazione dei Beni e Diritti (con l'espressa esclusione di qualsiasi attività di gestione patrimoniale e dei relativi rischi).

Conegliano, 30/08/2022

Sansa SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Generoso Luigi Capaccio

TX22AAB9740 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI


NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione e invito ad aderire alla mediazione - R.G. n. 4560/2022

I sigg.ri ROBERTO VANIN e GIANCARLO VANIN, assistiti e rappresentati, dall'avv. Michela Sabatini, (C.F.: SBTMHL69R60C957V – fax: 0422/410910 – casella pec: michelasabatini@epec.it) e con elezione di domicilio presso lo studio a Treviso in viale Cairoli n. 127, sono proprietari pro quota di alcuni beni immobili siti a Paese – Treviso. I restanti proprietari sono gli eredi del sig. Vanin Eugenio nato a Quinto di Treviso il 10.10.1864 ed ivi deceduto nel 1941.

Gli attori intendono avanzare richiesta di declaratoria e accertamento dell'intervenuta usucapione degli immobili sotto elencati per l'intero avendone avuto il possesso, per se e per i propri danti causa, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni e pertanto citano gli EREDI DEL SIG. VANIN EUGENIO, nato a Quinto di Treviso il 10.10.1894 ed ivi deceduto il 21.7.1941 collettivamente ed impersonalmente mediante notifica per pub-



blici proclami come da provvedimento del Tribunale di Treviso del 15.7.2022 a comparire avanti il Tribunale di Treviso, G.I. designando all'udienza del 23.3.2023 ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima della predetta udienza ai sensi dell'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che il difetto di costituzione entro il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. per ivi, presente o contumace sentir accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito accertato e dichiarato che gli immobili per cui è causa sono stati nel continuo, pubblico ed indisturbato possesso e godimento dapprima del padre degli attori, sig. Eugenio Vanin e successivamente di Roberto e Giancarlo Vanin; dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'intervenuto acquisto della piena proprietà per usucapione in favore dei sigg.ri Roberto Vanin e Giancarlo Vanin dei seguenti beni immobili siti a Pese e così catastalmente censiti: Comune di Paese – Catasto Fabbricati – Sezione Urbana D – Foglio 9 – particella 1205 sub. 2 via Giacomo Leopardi NP; Comune di Paese – Catasto Fabbricati – Sezione Urbana D – Foglio 9 – Particella 1279 – Via Giacomo Leopardi n. NP – Piano T-1; Comune di Paese Catasto Fabbricati – Sezione D – Foglio 9 – Particella 862 sub. 3 – via Giacomo Leopardi n. NP. Ordinare alla Conservatoria del Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione dell'emananda sentenza e la conseguente voltura catastale con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica volta ad accertare l'esatta identificazione catastale dei beni per cui è causa e di cui si chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore dei sigg.ri Roberto Vanin e Giancarlo Vanin. Salva e riservata ogni ulteriore istanza di merito ed istruttoria.

Ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione si invitano i convenuti all'incontro fissato in data 19.10.2022 alle ore 14.15 presso la Curia Mercatorum sita a Treviso in via Toniolo n. 12 per risolvere la controversia finalizzata ad accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dei mobili succitati a favore dei sigg.ri Roberto e Giancarlo Grigolin. Si invita le parti a comunicare entro e non oltre il giorno 7.10.2022 l'adesione alla mediazione con l'assistenza di un avvocato, mediante fax al numero 0422/595711 o alla pec curiamercatorum@legalmail.it. In tal caso le parti dovranno inviare il modulo di partecipazione debitamente compilato e versare le spese di avvio pari ad € 61,00 iva inclusa. Le modalità di pagamento e gli allegati sono rinvenibili presso il sito info@curiamercatorum.com così come il Regolamento della Mediazione. La presente pubblicazione è stata disposta dal Presidente del Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 150 c.p.c. con ordinanza di data 15.7.2022.

avv. Michela Sabatini

TX22ABA9706 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE

*Notifica per pubblici proclami -
Estratto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione*

I Sigg. Di Bernardo Roberto, n. a Gemona del Friuli il 20.07.1965 e Di Bernardo Valentino, n. a Gemona del Friuli il 10.8.1959, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigino Bottoni

del Foro di Udine presso il cui Studio in Osoppo (UD), via Batterie n 15 sono elettivamente domiciliati, visto il decreto del Presidente del Tribunale di Udine RG 3831/2022 cron n 6372/2022 del 19.5.2022 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. e il decreto di fissazione udienza RG 1306/2022 n cronol 1295/2022 del 19.4.2022, notificano a Bellina Maddalena fu Antonio, n. a Venzone l'1.1.1900, di residenza sconosciuta, Pieretti Antonio, n. a Campodoro, il 14.11.1945, di residenza, sconosciuta, Fadi Lucia Vittoria, n. a Bassano del Grappa il 28.7.1965, di residenza sconosciuta, Fadi Santa, n. a Venzone il 10.4.1933, di residenza sconosciuta, Di Bernardo Maddalena Olga fu Bernardo, n. a Venzone il 14.8.1917, di residenza sconosciuta, Di Bernardo Maddalena Elena fu Giovanni Battista, n. il 20.8.1912, di residenza sconosciuta, Di Bernardo Elisa, n. l'1.1.1900 a Venzone, di residenza sconosciuta, Di Bernardo Santa, nata l'1.1.1900 a Venzone, di residenza sconosciuta, Di Bernardo Emma, n. a Venzone il 2.7.1920, di residenza sconosciuta, Fadi Giacomo di Silvestro, n. l'1.1.1900 a Venzone, di residenza sconosciuta, Fadi Maurizio Antonio, n. il 12.6.1962 a Bassano del Grappa, di residenza sconosciuta, o ai loro eventuali eredi e/o aventi causa, l'udienza di comparizione parti fissata per il 7.2.2023 ore 9,30 innanzi al Tribunale di Udine dott.ssa A. Bisceglia, con termine assegnato ai convenuti di non oltre 10 giorni prima di detta udienza per la loro costituzione, per ivi sentir dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà a favore dei ricorrenti, per effetto dell'usucapione del terreno sito in Venzone Fraz Portis, censito al Nucleo Catasto terreni del Comune di Venzone foglio 8 mappale n. 199, seminativo arboreo 3, are 30 centiare 70, reddito dominicale 10,31 €, reddito agrario 7,13 €.

Si invitano altresì i resistenti a partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione promosso dai ricorrenti presso la sede di IntermediAzione s.r.l., corrente in Udine, via Bartolini n. 18, fissato per il giorno 6.10.2022 ore 15.

Osoppo, 28.7.2022


avv. Luigino Bottoni

TX22ABA9710 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA

Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. n. 346/1976 - R.G. n. 1210/2020

Si notifica agli aventi diritto ed ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Biella del 02/08/2022, che i Sigg. ION TITAPICCOLO LOREDANA, nata a Piedicavallo (BI) il 14/05/1955, residente in Biella (BI), via C.A. Coda n. 36/O, C.F. NTTLD-N55E54G594G, e JON TITAPICCOLO EMILIANO, nato a Biella (BI) il 13/09/1953, residente in Piedicavallo (BI), via Galliari n. 15, C.F. JNTMLN53P13A859T, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bilotti, con studio in Biella, via Tripoli n. 27, hanno proposto innanzi al Tribunale di Biella ricorso per usucapione speciale per ivi sentire accer-



tato e dichiarato che, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre 15 anni, sono divenuti proprietari dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Piedicavallo (BI):

appezzamenti di terreno riportati nel Catasto Terreni del Comune di Piedicavallo al foglio 6, mappale 239 - foglio 6, mappale 260 - foglio 8, mappale 24 - foglio 8, mappale 251 - foglio 8, mappale 385 - foglio 10, mappale 293 - foglio 10, mappale 445 - foglio 10, mappale 460 - foglio 10, mappale 516 - foglio 10, mappale 518 - foglio 11, mappale 97 - foglio 11, mappale 110 - foglio 11, mappale 292 - foglio 11, mappale 294 - foglio 11, mappale 374 - foglio 11, mappale 449 - foglio 12, mappale 96 - foglio 12, mappale 172 - foglio 12, mappale 228 - foglio 19, mappale 104 - foglio 19, mappale 108 - foglio 12, mappale 352 - foglio 12, mappale 353 - foglio 12, mappale 354 - foglio 12, mappale 355 - foglio 12, mappale 356 - foglio 12, mappale 357 - foglio 12, mappale 358 - foglio 11, mappale 539 - foglio 11, mappale 541;

fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 504, mappale 11, Via Adua, num. 1, piani T-1-2, categoria A/6, classe U, vani 2,5, rendita catastale Euro 56,81;

fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10, mappale 404, sub. 1, Via Roma, num. 20, piani T-1-2-3, categoria A/5, classe 1, vani 3, rendita catastale Euro 60,43;

fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10, mappale 604, sub. 1, Via Pietro Micca, piani T-1-2-3-4, categoria A/5, classe 1, vani 3, rendita catastale Euro 60,43;

fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, mappale 305, Alpe Pian del Moro, piani T-1-S1, unità col-labenti;

fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 19, mappale 147, Regione Coda, num. SN, piani T-1, unità col-labenti;

cespiti intestati catastalmente a IANUTOLO LUNGHET CLETO, nato a Piedicavallo il 21/08/1894, C.F. NTLCL-T94M21G594U – Proprietà per ¼ (un quarto); IANUTOLO LUNGHET GIOVANNI, nato a Piedicavallo il 27/10/1887, C.F. NTLGNN87R27G594Q – Proprietà per ¼ (un quarto); ION TITAPICCOLO CLORINDO, nato a Piedicavallo il 10/04/1953, residente in Biella (BI), via Belletti Bona n. 20, C.F. NTTCRN53D10G594I – Proprietà per ¼ (un quarto); JON TITAPICCOLO EMILIANO, nato a Biella (BI) il 13/09/1953, residente in Piedicavallo (BI), via Galliari n. 15, C.F. JNTMLN53P13A859T – Proprietà per 1/8 (un ottavo); ION TITAPICCOLO LOREDANA, nata a Piedicavallo (BI) il 14/05/1955, residente a Biella (BI), via C.A. Coda n. 36/o, C.F. NTTLDN55E54G594G – Proprietà per 1/8 (un ottavo).

Il Tribunale di Biella, con provvedimento del 08/02/2022, ha disposto che l'istanza di usucapione sia resa nota mediante affissione per 90 giorni all'Albo del Comune di Piedicavallo ed a quello del Tribunale medesimo, nonché mediante notifica della predetta istanza a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio precedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto, contro i ricorrenti o i loro danti causa, domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi, avvertendo che

chiunque vi abbia interesse potrà fare opposizione nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla notifica.

avv. Andrea Bilotti

TX22ABA9712 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione - R.G. V.G. 133/2022

Il Presidente del Tribunale di Lanusei in data 19.08.2022 ha autorizzato Cucca Antonio, C.F. CCCNTN69R22D859J, nato a Gairo Nu il 22.10.1969 e ivi residente in Via Colombo n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Fanni, giusta delega in atti, a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., dell'atto di citazione, mediante il quale l'attore cita, tra gli altri convenuti la cui residenza è accertata, i sig.ri:

Deprau Antioco-Francesco-Marianna fu Sisinnio, Ladu Antonio nato a gairo 24.01.1939 (c.f. Idantn39a24d859u); Ladu Elena nata a gairo 30.08.1933 (cf Ida lne 33m 70d 859x); Ladu Fortunato nato a gairo 21.02.1921 (cf Ida ftn 21b 21d 859s); Cucca Felicina nata a gairo 11.12.1920; Cucca Fortunato nato a gairo il 14.12.1926; Cucca Iolanda nata a gairo 04.12.1929; Murino Carmine nato a jerzu 22.05.1970; Murino Gina nata a jerzu 19.01.1961; Murino Mario nato a jerzu 02.10.1949; Murino Milvio nato a jerzu 28.10.1962; Murino Silvana nata a jerzu 04.12.1967; Murino Vincenza nata a jerzu 14.12.1952; Murino Virgilio nato a jerzu 09.04.1951; Murinu Attilio di Giovanni, Murinu Lucianu di Giovanni, Murinu Maria di Giovanni, Pirastu Felice fu Antonio, Pirastu Paolo fu Antonio (di cui non si conoscono altri dati); Serra Antonio; Serra Basilio; Serra Maria mar agus; Orru Graziano nato a jerzu 08.05.1964; Orru' Augusto nato a jerzu 17.08.1959; Orru' Marcella nata jerzu il 03.04.1957; Orru' Maria Carmen nata a jerzu il 05.05.1962 a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Lanusei, sezione e Giudice Istruttore designando all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 08.02.2023 ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168-bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia:


dichiarare Cucca Antonio, proprietario degli immobili già distinto al catasto terreni del Comune di Gairo località "Is Carcuris", della superficie di 87 are e 45 ca distinti nel catasto terreni al Foglio 39, particella 788, 800, 780, 795, al Foglio 43 particella 36 e 41 per intervenuta usucapione.

Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.

Bari Sardo li 06.05.2022

avv. Alessandro Fanni

TX22ABA9732 (A pagamento).



AMMORTAMENTI**TRIBUNALE DI TIVOLI***Ammortamento cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Tivoli con decreto cron. n. 1825/21 del 18.3.2021 ha pronunciato l'ammortamento delle seguenti cambiali:

- importo di Euro 274,19 con scadenza al 5.7.2022 emessa il 29.12.2016, debitore Proietti Timperi Elena, Creditore Fin-domestic Banca SpA;

- importo di Euro 100,00 con scadenza al 5.7.2022 emessa il 28.9.2018, debitore Orfei Franco, Creditore Leo Consumo 2 Srl;

- importo di Euro 1.243,19 con scadenza con al 5.7.2022, emessa il 26.3.2022, debitore TUTTO PER L'AGRICOLTURA Srls, creditore Europa Mangimi Srl.

- Opposizione legale entro 30 giorni.
Tivoli, 22.08.2022

avv. Ernesto Fiasco

TX22ABC9726 (A pagamento).

EREDITÀ**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA***Nomina curatore eredità giacente di Santamaria Daniele Giannino - R.G. n. 3142/2021*

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del 20.04.2022 ha dichiarato giacente l'eredità di Santamaria Daniele Giannino nato a Novi Ligure (AL) il 06.03.1952 deceduto a Acqui Terme il 07.12.2017 nominando curatore l'avv. Lea Cifone con studio in Alessandria corso Roma 66.

Alessandria li 15.06.2022

Il curatore
avv. Lea Cifone

TX22ABH9705 (A pagamento).

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ottava Sezione Civile - Ufficio Successioni***Nomina curatore eredità giacente di Alessandra Fiorenza*

Eredità giacente di Fiorenza Alessandra RG n. 10984/2022

Il Giudice con decreto del 5/7/2022 ha dichiarato giacente l'eredità di Alessandra Fiorenza, nata a Roma (RM) il 3/5/1924 (CF FRNLSN24E43H501F) e deceduta a

Roma il 27/12/2013, nominando Curatore l'Avv. Simone Paolini con Studio in Roma Via Paolo Paruta 22 c.a.p. 00179.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Simone Paolini

TX22ABH9709 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE*Chiusura dell'eredità giacente di Puppini Luigi*

Il giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con provvedimento di data 1.7.2022 ha disposto l'estinzione della procedura di eredità giacente di Puppini Luigi, nato ad Aviano (PN) il 3.3.1965 e deceduto a San Vito al Tagliamento il 19.11.2020.

avv. Isabella Cipolat Gotet

TX22ABH9711 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA*Nomina curatore eredità giacente di Biagioli Fulvio*

Il Tribunale di Perugia, con decreto del 31/05/2022, nella Proc. RG n. 3475/22 ha nominato curatore dell'eredità giacente di Biagioli Fulvio, CF BGLFLV72A12C745Y, nato a Città di Castello (PG) il 12.01.1972 ove domiciliato e deceduto in Firenze il 15.10.2016, l'avv. Luisa Marrazzo (CF MRRLSU77R52F157Z) con studio in Perugia, Via della filanda n. 37.

avv. Luisa Marrazzo

TX22ABH9727 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO*Nomina curatore eredità giacente di Antonio Pavanello Barbieri - R.G. n. 7547/2021*

Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del 10.02.2022 ha dichiarato giacente l'eredità di Antonio Pavanello Barbieri nato a Bergamo il 26.08.1968 e deceduto a Treviglio il 13.03.2019, con ultimo domicilio a Mozzanica in via Don Paltenghi nominando curatore l'avv. Piera Pellegri-nelli con studio in Bergamo via Sant'Elisabetta, n. 3.

Bergamo, 01.09.2022

avv. Piera Pellegri-nelli

TX22ABH9728 (A pagamento).



TRIBUNALE DI VITERBO*Eredità giacente di Batella Fausto*

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Viterbo, nel procedimento n. 2113/2022 VG, con decreto del 18 agosto 2022, ha dichiarato giacente l'eredità di Batella Fausto, nato a Viterbo il 21 agosto 1955 e deceduto a Montefiascone (VT) il 4 aprile 2019, nominando curatore dell'eredità giacente l'avv. Francesco De Matteis del Foro di Viterbo, con studio legale sito a Viterbo (VT), Via Gorizia, 16.

avv. Francesco De Matteis

TX22ABH9733 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA*Nomina curatore eredità giacente di Canepa Daniele*

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del 19.05.2021 R.G. n. 1067/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Canepa Daniele nato il 29.11.1961 residente in Alessandria e deceduto in Alessandria il 14.11.2017

nominando curatore l'avv. Floriana Faccaro con studio in Valenza (AL) Via C.Zuffi n. 10. Valenza, 30.08.2022

Il curatore
avv. Floriana Faccaro

TX22ABH9734 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ-CESENA

Sede: piazza C. Beccaria n. 1 - 47121 Forlì (FC)

Punti di contatto: avv. Francesca Iacona - PEC francesca.iacona@ordineavvocatiforlicesena.eu

Nomina curatore eredità giacente di Caiati Paola - Decreto n. cronol. 276/2017 del 13/01/2017 - R.G. n. 62/2017

Con decreto n. 276/2017 del 13/01/2017, il Tribunale di Forlì, nella persona del Giudice delle Successioni Dr. Agnese Cicchetti, nella procedura rubricata con il n. RG. n. 62/2017, dopo aver letto l'istanza, ravvisando la necessità di provvedere a norma degli artt. 528 c.c. e 781 c.p.c., ha dichiarato giacente l'eredità di Caiati Paola, nata ad Armento il 15/12/1923, in vita domiciliato a Cesenatico, e deceduta in Cesena il 25/09/2007, ed ha nominato curatore l'Avv. Francesca Iacona, con studio a Cesena, che ha convocato per il giuramento all'udienza del 16/02/2017 alle ore 10:45, ordinando che il provvedimento venisse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Francesca Iacona

TX22ABH9741 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE*Nomina curatore eredità giacente di Geotti Bruno*

Il Tribunale di Udine - decreto del 17.06.2022- ha dichiarato giacente l'eredità di Geotti Bruno nato a Aiello del Friuli il 16.09.1943, con ultimo domicilio in Ruda (UD) ed è deceduto il 23.12.2020 a Palmanova (UD), nominando curatore l'avv. Laura Minisini del Foro di Udine con studio in Piazza Duomo 3. Udine, 29.07.2022

Il curatore
avv. Laura Minisini

TX22ABH9742 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni***Nomina curatore eredità giacente di Del Giudice Claudio - R.G. n. 739/2022*

Il giudice Mario Caderoni, con decreto in data 8 aprile 2022, ha dichiarato giacente l'eredità di Del Giudice Claudio, nato/a a Chieti il 9 luglio 1933, deceduto/a a Roma il 16 aprile 2018, curatore l'avvocato Federica Marziale, dom. to in Roma - v.le delle Milizie n. 34.

Il funzionario
dott. Michele Tiano

TU22ABH9639 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO*Eredità giacente di Bertolotti Enrica*

Con decreto emesso in data 4 agosto 2022 il giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da Bertolotti Enrica nato a Grugliasco l'8 agosto 1941 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 12 aprile 2022 - 20195/2022 R.G.

Curatore è stato nominato dott. Morisco Fortunato con studio in Torino - c.so Francia, 177 bis.

Il curatore
dott. Fortunato Morisco

TU22ABH9720 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA*Eredità giacente di Tellaroli Lorenzo*

Con decreto datato 11 aprile 2022 il presidente del Tribunale di Ivrea, dott. Vincenzo Bevilacqua, ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Tellaroli Lorenzo nato a Collegno il 20 gennaio 1953 residente in vita in Viù e deceduto in Viù il 21 febbraio 2022 (RG 872/2022).



Curatore è stato nominato il dott. Morisco Fortunato con studio in Torino - corso Francia, 177 bis.

Il curatore
dott. Fortunato Morisco

TU22ABH9721 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 316101 del 29/08/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1227645/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Società Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Società Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilità temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza:

- Ag. n. 10 "Filiale di Marino" sita a Marino (RM), in Via Garibaldi n. 49;

- Ag. n. 11 "Filiale di Appia Nuova" sita a Marino (RM), in Via Appia Nuova Km 19,200;

- Ag. n. 15 "Filiale di Santa Maria delle Mole" sita a Marino (RM), in Via Maroncelli snc;

- Ag. n. 06 "Filiale di Cecchina di Albano Laziale" sita ad Albano Laziale (RM), in Via Nettunense n. 114/116;

- Ag. n. 01 "Filiale di Ariccia" sita ad Ariccia (RM), in Largo di Porta Napoletana n. 6;

- Ag. n. 04 "Filiale di Cocciano" sita a Frascati (RM), in Via Giuseppe Romita snc;

- Ag. n. 00 "Genzano Sede" sita a Genzano di Roma (RM), in Via S. Silvestri n. 113;

- Ag. n. 02 "Filiale di Genzano 02" sita a Genzano di Roma (RM), in Via Garibaldi n. 17;

- Ag. n. 12 "Filiale di Grottaferrata" sita a Grottaferrata (RM), in Via XXV Luglio n. 3;

- Ag. n. 05 "Filiale di Lanuvio" sita a Lanuvio (RM), in Corso Antonio Gramsci n. 157;

- Ag. n. 14 "Filiale di Rocca di Papa" sita a Rocca di Papa (RM), in Via della Fortezza snc;

- Ag. n. 13 "Filiale di Ciampino" sita a Ciampino (RM), in Via di Morena n. 214;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott.ssa Raffaella Moscarella

TX22ABP9715 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 316080 del 29/08/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna



delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1227644/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra Società Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra Società Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilità temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza:

- Agenzia n. 00 sita a Bellegra (RM), in Via Roma n. 37/39;
- Agenzia n. 04 sita a Genazzano (RM), in Via Prenestina Nuova n. 43;
- Agenzia n. 01 sita ad Olevano Romano (RM), in Viale Vittorio Veneto n. 6/B;
- Agenzia n. 02 sita a San Vito Romano (RM), in Via Giovanni XXIII n. 2;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott.ssa Raffaella Moscarella

TX22ABP9716 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 316050 del 29/08/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1227656/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Nettuno Società Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;


VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno Società Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilità temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza:

- Agenzia n. 02 "Anzio" - sita ad Anzio (RM), in Via Nettunense n. 223;
- Agenzia n. 00 "Sede Nettuno" - sita a Nettuno (RM), in Via G. Matteotti n. 5;
- Agenzia n. 01 "Tre Cancelli" - sita a Nettuno (RM), in Via Santa Maria Goretti n. 25;
- Agenzia n. 04 "Cretarossa" - sita a Nettuno (RM), in Piazza Sant'Anna n. 1;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato fun-



zionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott.ssa Raffaella Moscarella

TX22ABP9717 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 306040 del 29/08/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1227649/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana Società Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana Società Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilità temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza:

- Agenzia n. 06 sita a Roma, in Via della Giustiniana n. 60A/62;

- Agenzia n. 15 sita ad Anguillara Sabazia (RM), in Via Anguillarese Km. 5,200;

- Agenzia n. 12 sita a Campagnano di Roma (RM), in Piazza Regina Elena n. 22;

- Agenzia n. 01 sita a Castelnuovo di Porto (RM), in Via Mozart n. 1;

- Agenzia n. 10 sita a Formello (RM), in Viale Umberto I n. 4;

- Agenzia n. 11 sita a Formello (RM), in Viale Africa n. 142;

- Agenzia n. 13 sita a Formello (RM), in Via degli Olmetti n. 41 3/U;

- Agenzia n. 04 sita a Montelibretti (RM), in Via Roma n. 78/80;

- Agenzia n. 05 sita a Morlupo (RM), in Via San Michele n. 9;

- Agenzia n. 00 sita a Riano (RM), in Via Dante Alighieri n. 25;

- Agenzia n. 02 sita a Riano (RM), in Via Rianese n. 111/113;

- Agenzia n. 14 sita a Trevignano Romano (RM), in Via IV Novembre n. 2;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott.ssa Raffaella Moscarella

TX22ABP9718 (Gratuito).


PREFETTURA DI ROMA

Protocollo: n. 316020 del 29/08/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;



VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1227654/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano Società Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale il Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano Società Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilità temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza:

- Agenzia n. 5 sita a Colleferro (RM), in Viale Europa n. 7/8/9, angolo Viale XXV Aprile;

- Agenzia n. 3 sita a Valmontone (RM), in Via Genazzano n. 45;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott.ssa Raffaella Moscarella

TX22ABP9719 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 320477 del 01/09/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1816345/21 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Banco Desio, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale Banco Desio ha segnalato che nelle giornate dal 16 al 19 dicembre 2021 la propria filiale sita in Roma alla Via Cicerone n. 36 è stata chiusa al pubblico a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;


D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per la sede e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantadosi

TX22ABP9743 (Gratuito).



PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 320485 del 01/09/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante “Proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali”;

VISTO l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l’art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell’evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d’Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1816731/21 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d’Italia, esaminata l’istanza avanzata dal Banco BPM, ha richiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale il Banco BPM ha segnalato che nella giornata del 16 dicembre 2021 le proprie filiali:

- Agenzia “cod. 1624”, sita in Roma alla Via Portuense n. 100/ABCD;
- Agenzia “cod. 1009”, sita in Roma alla Via Pietro Maffi n. 151;
- Agenzia “Cod. 1017”, sita in Genazzano (RM) alla Via Trento Trieste n. 40;
- Agenzia “Cod. 1765”, sita in Marino alla Piazza Matteotti snc;

sono state chiuse al pubblico a causa dell’astensione dal lavoro del personale dipendente, a seguito della proclamazione di uno sciopero;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all’adozione del provvedimento di cui all’art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell’eccezionalità dell’evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d’Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantodosi

TX22ABP9744 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA

Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 320513 del 01/09/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante “Proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali”;

VISTO l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l’art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell’evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d’Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;


VISTA la nota n. 1843798/21 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d’Italia, esaminata l’istanza avanzata dal Banco Desio, ha richiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale Banco Desio ha segnalato che nelle giornate dal 23 al 29 dicembre 2021 la propria filiale sita in Roma alla Via Emilia n. 68 è stata chiusa al pubblico a causa dell’adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all’adozione del provvedimento di cui all’art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell’eccezionalità dell’evento, per la sede e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o conven-



zionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9745 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 320490 del 01/09/2022

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1817482/21 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla banca "Credito Valtellinese", ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale la banca "Credito Valtellinese" ha segnalato che nella giornata del 16 dicembre 2021 le proprie filiali:

- Agenzia n. 1, sita in Roma alla Piazza Sagona n. 6/E;
- Agenzia n. 3, sita in Roma alla Via Leonardo da Vinci n. 187;
- Agenzia n. 20, sita in Roma alla Via Tiburtina n. 1352;

- Filiale Bancaperta - "Roma Parioli", sita in Roma alla Piazza Euclide n.48;

sono state chiuse al pubblico a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente, a seguito della proclamazione di uno sciopero;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9746 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 320538 del 01/09/2022


Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;



VISTA la nota n. 72411/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Banco Desio, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale Banco Desio ha segnalato che nelle giornate dal 7 al 10 gennaio 2022 la propria filiale sita in Pomezia (RM) alla Via dei Castelli Romani n. 22 è stata chiusa al pubblico a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per la sede e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9747 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 364701 del 14/10/2021

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o

dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1672846/20 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Banco di Desio e della Brianza, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale il Banco di Desio e della Brianza ha segnalato che nelle giornate dal 10 al 13 dicembre 2020 la propria filiale sita a Roma in Via Cicerone n. 36 è stata chiusa al pubblico a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per la sede e nei periodi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9748 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 357793 del 08/10/2021

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;



CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 1462254/20 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminate le istanze avanzate dal Banco BPM, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTE le richiamate istanze con le quali il Banco BPM ha segnalato che, a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, le agenzie di seguito indicate sono state chiuse al pubblico:

- Filiale "Roma - Monte Sacro Alto" sita a Roma, in Via Ugo Ojetti n. 74, chiusa il 29 e 30 ottobre 2020;

- Filiale "Ciampino" sita a Ciampino (RM), in Via Quattro Novembre n. 51, chiusa il 2 e 3 novembre 2020;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per le sedi e nei periodi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9749 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 320523 del 01/09/2022

Proroga termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna

delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 44372/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata da "La Cassa di Ravenna S.p.a.", ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale "La Cassa di Ravenna S.p.a." ha segnalato che nella giornata del 7 gennaio 2022 la propria filiale sita a Roma in Largo Somalia n. 41 è stata chiusa al pubblico a causa della realizzazione di lavori di manutenzione straordinari;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per la sede e nella giornata sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9750 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

Protocollo: 357790 del 08/10/2021

Proroga dei termini legali e convenzionali

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali";

VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;



VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;

CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la nota n. 0744242/20 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca Crédit Agricole, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;

VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca Crédit Agricole ha segnalato che nella giornata del 28 maggio 2020 la propria filiale sita a Roma in Via Colonna Antonina n. 33 è stata chiusa al pubblico a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948;

D E C R E T A

in forza dell'eccezionalità dell'evento, per la sede e nella giornata sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonché inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.

Il prefetto
dott. Matteo Piantedosi

TX22ABP9751 (Gratuito).

PREFETTURA DI RAVENNA

Protocollo: Fasc. n. 3764/2022/Gab.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Ravenna,

Vista la lettera n. 1224492/22 dell'11 agosto 2022, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Forlì ha chiesto, conformemente all'istanza datata 9 agosto 2022 del BCC Cre-


dito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese (8542), l'emanazione del provvedimento di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 per l'irregolare funzionamento delle dipendenze del predetto Istituto di Credito;

Considerato che gli sportelli della Provincia di Ravenna, del BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese (8542) alle filiali seguenti (CAB, n. Filiale, denominazione):

- 23700 n. 00 Faenza Sede;
- 23701 n. 01 Granarolo Faentino;
- 23702 n. 04 Faenza Zona Ind.le;
- 23703 n. 07 Faenza Borgo;
- 67510 n. 09 Brisighella;
- 23705 n. 11 Faenza Ovest;
- 23706 n. 12 Faenza Cappuccini;
- 23707 n. 13 Faenza San Rocco;
- 67550 n. 03 Cotignola;
- 67490 n. 05 Bagnacavallo;
- 67480 n. 08 Alfonsine;
- 67560 n. 10 Fusignano;
- 23800 n. 20 Lugo, via Baracca;
- 23801 n. 22 Lugo, via Fiumazzo;
- 67570 n. 23 Massa Lombarda;
- 23802 n. 24 Lugo, via Mentana;
- 67540 n. 25 Conselice;
- 67492 n. 27 Villanova di Bagnacavallo;
- 67591 n. 31 San Pancrazio;
- 67592 n. 32 Godo;
- 13100 n. 33 Mezzano;
- 13101 n. 34 Classe;
- 13102 n. 35 San Pietro in Trento;
- 13103 n. 36 Ravenna via Canneti;
- 13104 n. 37 Ravenna viale Berlinguer;
- 13105 n. 38 Lido di Classe;
- 67590 n. 39 Russi;
- 13106 n. 40 Marina di Ravenna;
- 13107 n. 41 Ravenna viale Cilla;
- 13108 n. 42 San Pietro in Vincoli;
- 13109 n. 43 Lido Adriano;
- 13110 n. 44 Ravenna Darsena;
- 13111 n. 45 Ravenna San Biagio;
- 13112 n. 46 Castiglione di Ravenna;
- 13113 n. 47 Savio;
- 23600 n. 48 Cervia;
- 23601 n. 49 Cervia Pinarella

- hanno operato in stato di emergenza operativa dalle ore 20,50 del giorno 3 agosto 2022, alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022 - a causa di un incidente operativo determinato da cause esterne;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;



Decreta:

L'irregolare funzionamento dei servizi degli sportelli della Provincia di Ravenna, del BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese (8542) alle filiali seguenti (CAB, n. Filiale, denominazione): 23700 n. 00 Faenza Sede; 23701 n. 01 Granarolo Faentino; 23702 n. 04 Faenza Zona Ind.le; 23703 n. 07 Faenza Borgo; 67510 n. 09 Brisighella; 23705 n. 11 Faenza Ovest; 23706 n. 12 Faenza Cappuccini; 23707 n. 13 Faenza San Rocco; 67550 n. 03 Cotignola; 67490 n. 05 Bagnacavallo; 67480 n. 08 Alfonsine; 67560 n. 10 Fusiignano; 23800 n. 20 Lugo, via Baracca; 23801 n. 22 Lugo, via Fiumazzo; 67570 n. 23 Massa Lombarda; 23802 n. 24 Lugo, via Mentana; 67540 n. 25 Conselice; 67492 n. 27 Villanova di Bagnacavallo; 67591 n. 31 San Pancrazio; 67592 n. 32 Godo; 13100 n. 33 Mezzano; 13101 n. 34 Classe; 13102 n. 35 San Pietro in Trento; 13103 n. 36 Ravenna via Canneti; 13104 n. 37 Ravenna viale Berlinguer; 13105 n. 38 Lido di Classe; 67590 n. 39 Russi; 13106 n. 40 Marina di Ravenna; 13107 n. 41 Ravenna viale Cilla; 13108 n. 42 San Pietro in Vincoli; 13109 n. 43 Lido Adriano; 13110 n. 44 Ravenna Darsena; 13111 n. 45 Ravenna San Biagio; 13112 n. 46 Castiglione di Ravenna; 13113 n. 47 Savio; 23600 n. 48 Cervia; 23601 n. 49 Cervia Pinarella - verificatosi dalle ore 20,50 del giorno 3 agosto 2022, alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022 - è riconosciuto come evento eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Parte seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della Banca d'Italia per il seguito di competenza.

Ravenna, 30 agosto 2022

Il prefetto
Castrese De Rosa

TU22ABP9640 (Gratuito).

PREFETTURA DI RAVENNA

Protocollo: Fasc. n. 3696/2022/Gab.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Vista la lettera n. 1224492/22 dell'11 agosto 2022, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Forlì ha chiesto, conformemente all'istanza datata 9 agosto 2022 del Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo (7070), l'emanazione del provvedimento di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 per l'irregolare funzionamento delle dipendenze del predetto Istituto di Credito;

Considerato che gli sportelli della Provincia di Ravenna, del Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo (7070), filiali di: n. 18 Cervia CAB 23600 piazza Andrea Costa, 13; n. 19 Ravenna CAB 13100 - piazza Baracca, 19 - hanno operato in stato di emergenza operativa dalle ore 20,50 del giorno 3 agosto 2022, alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022 - a causa di un incidente operativo determinato da cause esterne;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dei servizi degli sportelli della Provincia di Ravenna, del Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo (7070), filiali di: n. 18 Cervia CAB 23600 - piazza Andrea Costa, 13; n. 19 Ravenna CAB 13100 - piazza Baracca, 19 - verificatosi dalle ore 20,50 del giorno 3 agosto 2022, alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022 - è riconosciuto come evento eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Parte seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della Banca d'Italia per il seguito di competenza.

Ravenna, 30 agosto 2022

Il prefetto
Castrese De Rosa

TU22ABP9641 (Gratuito).

PREFETTURA DI BRESCIA

Protocollo: Cat 14.7.1/Gab.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Brescia,

Considerato che gli sportelli delle Banche del Gruppo Iccrea S.p.a., come individuati nell'unito foglio, non hanno potuto funzionare regolarmente nelle giornate del 3 e 4 agosto 2022, a causa dell'indisponibilità temporanea dei *data center* del Gruppo sopracitato;

Vista la nota n. 1247653/22 datata 23 agosto 2022 con la quale la Banca d'Italia - filiale di Brescia - ha chiesto, in relazione all'evento sopra descritto, l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;


Decreta:

Di riconoscere il mancato funzionamento nelle giornate del 3 e del 4 agosto 2022 degli sportelli del Gruppo Iccrea S.p.a. di cui all'elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

Brescia, 24 agosto 2022

Banche interessate (*cfi*: allegati):

BCC Cremasca e Mantovana (3 sportelli):
Remedello, Isorella, Ghedi;



BCC del Basso Sebino (4 sportelli):

Capriolo, Iseo, Adro, Erbusco;

BCC dell'Oglio e del Serio (4 sportelli):

Palazzolo sull'Oglio, Chiari, Coccaglio, Rovato;

Credito Padano (3 sportelli):

Quinzano d'Oglio, Lonato del Garda, Carpenedolo;

BCC del Garda (25 sportelli):

Montichiari, Calcinato, Molinetto di Mazzano, Calcinato - Ponte San Marco, Castenedolo, Brescia (4 agenzie), Carpenedolo, Rezzato, Nuvolera, Montichiari - Centro Fiera, Cellatica, Padenghe sul Garda, Lonato del Garda, Raffa di Puegnago, Vesio di Tremosine, Limone del Garda, Sirmione, Toscolano, Polpenazze del Garda, Montichiari - Novagli, Desenzano del Garda, Gavardo;

BCC Agrobresciano (19 sportelli):

Ghedì (sede), Calvisano, Fiesse, Alfianello, Borgosatollo, Poncarale, Brescia (5 agenzie), S. Zeno Naviglio, Montirone, Castel Mella, Visano, Azzano Mella, Flero, Dello, Milzano.

p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Anna Chiti Batelli

TU22ABP9657 (Gratuito).

PREFETTURA DI RIMINI

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Rimini,

Premesso che la Banca d'Italia - sede di Forlì - con nota prot. n. 51125 dell'11 agosto 2022 ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, di voler esaminare la possibilità di emettere, ai fini della proroga dei termini legali o convenzionali, il previsto decreto di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, con riferimento alle circostanze comunicate da RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa che hanno precluso il regolare funzionamento delle proprie dipendenze;

Considerato che, come emerge dalla citata nota della Banca d'Italia, RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa ha comunicato che, le dipendenze ubicate in questa provincia di seguito elencate, non hanno potuto funzionare regolarmente dalle ore 20,50 del giorno 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022, a causa di un incidente operativo determinato dalla temporanea indisponibilità, per cause esterne, di entrambi i «data center» del Gruppo bancario al quale la BCC appartiene (ICCREA).

Ravvisata la rilevanza dei motivi adottati per l'adozione del richiesto provvedimento;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Decreta:

Per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, sono da ritenersi eccezionali, le circostanze che, dalle ore 20,50 del giorno 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022,

hanno precluso il regolare e completo svolgimento delle attività delle sotto indicate dipendenze di RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa:

CAB	N. Agenzia	Denominazione Agenzia	Provincia
05428	13	Poggio Torriana	RN
24100	07	Riccione Emilia	RN
24101	29	Riccione Dante	RN
24102	47	Riccione Diaz	RN
24200	10	Rimini Corpòlo	RN
24201	11	Rimini Marzabotto	RN
24202	15	Rimini Tiberio	RN
24204	19	Rimini Marecchiese	RN
24207	00	Rimini Agenzia Città	RN
24208	03	Rimini Viserba	RN
24209	04	Rimini Miramare	RN
24210	06	Rimini Flaminia	RN
24211	08	Rimini Gros	RN
24212	09	Rimini Dario Campana	RN
24213	26	Rimini Centro	RN
24215	28	Rimini Vespucci	RN
24217	43	Rimini Lagomaggio	RN
67750	05	Cattolica Mare	RN
67751	32	Cattolica Diamante	RN
67752	45	Cattolica Porto	RN
67753	35	Cattolica Centro	RN
67860	39	Misano Adriatico	RN
67900	01	Montefiore Conca	RN
67930	02	Morciano di Romagna	RN
68000	34	San Giovanni in Marignano	RN
68020	22	Santarcangelo di Romagna	RN
68100	12	Villa Verucchio	RN
68110	30	San Clemente Sant'Andrea	RN
68460	18	Novafeltria	RN
68480	20	Pennabilli	RN
68570	14	San Leo Pietracuta	RN


Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Forlì della Banca d'Italia - Divisione Vigilanza, nonché all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, con le stesse modalità e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio annunci legali per le Province.

L'Istituto di Credito interessato avrà cura di affiggere nei propri locali il presente decreto.

Rimini, 31 agosto 2022

Il prefetto
Forlenza

TU22ABP9672 (Gratuito).



*PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE*

**SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO DI
TERNO D'ISOLA**

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 354/2017
Sede: via Mercato, 6 - Terno d'Isola (BG)
Codice Fiscale: 00298260167

*Deposito del bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto finale*

Il Commissario Liquidatore della soc. coop. EDILIZIA DI CONSUMO DI TERNO D'ISOLA rende noto che in data 31/08/2022 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il Bilancio Finale di Liquidazione e il Conto della Gestione unitamente al Riparto Finale della Liquidazione. Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Bergamo entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, decorsi i quali senza che vi siano contestazioni, il bilancio finale si intende approvato.

Il commissario liquidatore
rag. Massimo Monzani

TX22ABS9708 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

*SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI*

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via Conca d'Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l.

Medicinale: IRBETENS

150 mg - 28 compresse rivestite con film - AIC n. 041888025

300 mg - 28 compresse rivestite con film - AIC n. 041888037

Codice Pratica: N1A/2022/1033

Tipologia variazione: Tipo IA categoria B.III.1.a).2 (Aggiornamento di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea da parte di fabbricante già approvato Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co. Ltd da CEP n° RO-CEP 2017-151-Rev 04

I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento

TX22ADD9707 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36 Ospedaletto - Pisa

Specialità medicinale: DIBASELAB

Confezioni e numeri AIC: 1.000 U.I. capsule rigide, 30 capsule - AIC 045440017

Codice pratica: N1B/2022/713

Modifica apportata: Grouping di 2 variazioni, Tipo IB by default, B.III.1.a)2 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per un principio attivo, presentato da un fabbricante già approvato (Fermenta, da R1-CEP 2007-292 Rev 01 a R1-CEP 2007-292 Rev 02); Tipo IB by default B.III.1.a).3 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per un principio attivo, da un nuovo fabbricante (aggiunta Fermenta, R1-CEP 2016-266 Rev 00).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino


TX22ADD9724 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.



Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa

Specialità medicinale: DIBASE

Confezioni e numeri AIC: 25.000 U.I. capsule rigide (036635199; 036635201; 036635213; 036635264; 036635276);

50.000 U.I. capsule rigide (036635225; 036635237; 036635288; 036635290);

100.000 U.I. capsule rigide (036635249; 036635302; 036635314)

Codice pratica: N1B/2022/712

Modifica apportata: Grouping di 2 variazioni Tipo IB by default B.III.1a)3: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per un principio attivo, Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (aggiunta Fermenta R1-CEP 2007-292 Rev 02; R1-CEP 2016-266 Rev 00).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

TX22ADD9725 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Protocollo: 70072 del 09/06/2022

Medicinale: «MOVICOL "13,8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine»

AIC: 043382011

Importatore: General Pharma Solutions S.p.A.

Tipologia variazione: C.1.3

In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del 28/01/2022, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP. Modifica apportata: modifica del nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nel paese d'origine: da Norgine B.V. a Norgine Healthcare B.V..

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente modello. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219 e s.m.i. il foglio illustra-

tivo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova

TX22ADD9729 (A pagamento).

PRICETAG S.P.A.

Sede legale: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202452077

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Protocollo: 74070 del 20/06/2022


1) Medicinale: «XANAX "0,25 mg compresse" 20 compresse» AIC: 043977040

2) Medicinale: «XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse» AIC: 043977053

Importatore: Pricetag S.p.A. Tipologia variazione: C.1.3

In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del 28/01/2022, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP.

Modifica apportata: modifica del nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nel paese d'origine: da Pfizer Holding France a Pfizer PFE France. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente modello. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio



illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore esecutivo
dott.ssa Iva Ceckova Markovska

TX22ADD9730 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 - Castel San
Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE

Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)

Specialità medicinale: AZACID

Codice Pratica: N1A-2022-893

AIC: 039510 (tutte le confezioni)

Modifica apportata: Var B.III.1 a) 2 (IA) - Presentazione di un certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un fabbricante già approvato Alembic ltd con R1-CEP 2007-165-Rev 04

Specialità medicinale: AIRSUSGEN

Codice Pratica: N1A-2022-1069

AIC: 049408 (tutte le confezioni)

Modifica apportata: B.II.e.6.b (IA) - Modifica di parte del contenitore primario (aggiunta di tipo di plastica alternativo per un componente).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

TX22ADD9731 (A pagamento).

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

Sede: 3013 Lake Drive/Citywest Business Campus -
Dublino 24 - D24 PPT3 Irlanda

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.

Specialità medicinale: VIZILATAN 50 microgrammi/ml+
5 mg/ml collirio, soluzione

Confezioni e numeri di A.I.C.: 048249 (tutte le confezioni)

Codice pratica: C1A/2022/2061

N° di Procedura Europea: DK/H/3063/001/IA/007

Var. IA Cat. A.7 – Eliminazione del sito di rilascio del prodotto finito “Bausch Health Poland sp. z o.o ., Rzeszów, Poland”.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti

TX22ADD9735 (A pagamento).

FARMIGEA S.P.A.

Sede legale: via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Italia
Codice Fiscale: 13089440153

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Medicinale: MIOVISIN

Codice farmaco: 028930016


Codice Pratica: N1B/2022/812

Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA - B.II.b.5.c; Tipo IA - B.II.b.5.b; n. 3 variazioni tipo IB “by default” - B.II.b.3.a ; Tipo IB - B.II.d.2.d.

Modifiche apportate: modifica per soppressione volume medio riempimento; aggiunta del controllo del peso di riempimento su singola fiala; aggiunta di prova a vuoto in autoclave; modifica condizioni sterilizzazione fiale vuote; descrizione seconda filtrazione; sostituzione metodo analitico determinazione impurezze. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

L'amministratore delegato
Mario Federighi

TX22ADD9737 (A pagamento).



MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 712/2012/CE

Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. - Via F.Turati 40, 20121 Milano

Medicinale: MS CONTIN

AIC 025624 - Tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: N1A/2022/917

Variatione tipo IA B.II.b.5.a: Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione (uniformity of content).

Data di implementazione: 23/06/2022

Codice pratica: N1A/2022/1055

Variatione tipo IA A.5.b: Modifica del nome del sito di confezionamento secondario da Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. a Chiapparoli Logistica S.p.A.

Data di implementazione: 20/05/2022

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Fulvia Feltrin

TX22ADD9739 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: FERRITIN OTI

Numero di AIC e confezione: 012238085 - 62,5 mg/8 ml sciroppo, 1 flacone da 240 ml

Codice pratica: N1B/2022/772

Modifica di Tipo IB, categoria B.II.d.1.c: aggiunta del titolo UV/VIS relativa al ferro trivalente libero come specifica al rilascio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX22ADD9752 (A pagamento).

**CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE****PROVINCIA DI VITERBO**

Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua - Catalani Giovanni

La Ditta Catalani Giovanni in data 05/05/2015 ha chiesto la concessione di l/s 1,5 di acqua da pozzo in comune di Soriano nel Cimino località Basso della Campana per uso irriguo.

Il dirigente
avv. Francesca Manili

TX22ADF9722 (A pagamento).

**CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2**

Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 00185 Roma (RM),
Italia

Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo

Con domanda del 14/12/2021 prot. n. 189309 la Quattro A Srl ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via della Selvotta n.51A nel Comune di Roma, in misura di l/sec. 2,0 e mc/anno 6750 per uso igienico ed assimilati per abbattimento polveri ed irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX22ADF9723 (A pagamento).


PROVINCIA DI VITERBO

*Richiesta di concessione
di piccola derivazione d'acqua pluriennale*

La Ditta Azienda Agricola Costantini Gioia in data 08/08/2019 ha chiesto la concessione di l/s 3 di acqua da pozzo in comune di Acquapendente località Putanello al foglio 105 part 132 per uso irriguo.

Il dirigente
avv. Francesca Manili

TX22ADF9753 (A pagamento).



PROVINCIA DI LATINA
Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Latina - R.D. 1775/1933

La ditta BSP Pharmaceuticals S.p.a. in data 22 dicembre 2021 prot. 47688 ha chiesto la concessione per derivare max 16,03 l/s e 513.500 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante n. 4 pozzi in Comune di Latina via Appia, loc. Tor Tre Ponti Fg 91 - p.lle 218 - 1032 - 1026 - 1035, per uso industriale.

Il responsabile del procedimento
dott. geologo Alberto Russo

TU22ADF9631 (A pagamento).

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU2-104) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 2,04

